

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2810

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIANLUCA PINI, GIANCARLO GIORGETTI, MOLTENI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUSIN, CAON, CAPARINI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, PRATAVIERA, RONDINI, SIMONETTI

Modifica all'articolo 414 del codice penale, in materia di istigazione o apologia di delitti di terrorismo, per motivazioni o fini politico-religiosi, o di crimini contro l'umanità

Presentata il 13 gennaio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — I gravi attentati che hanno insanguinato la Francia tra l'8 e il 9 gennaio 2015, ultimi di una lunghissima serie iniziata alla fine degli anni settanta del secolo scorso, e il rischio tutt'altro che trascurabile di una loro emulazione sul nostro territorio nazionale consigliano di dotare l'ordinamento di nuovi e più penetranti strumenti di prevenzione e repressione. Nel mondo musulmano è in atto in effetti da alcuni decenni una vera e propria guerra civile, che ne insanguina in special modo la parte sunnita e che si riverbera anche nelle nostre società, anche a causa della presenza di importanti minoranze immigrate provenienti da Paesi di tradizione islamica,

ormai radicate. Si ritiene che la pericolosità dell'ideologia jihadista propagandata da organizzazioni come Al Qaeda o l'autoproclamato Stato islamico debba essere stigmatizzata anche *de jure* e ne vada ostacolata in ogni modo la diffusione ulteriore. Non è qui in discussione la libertà religiosa nella sua doppia accezione di diritto a professare una determinata confessione e a far del proselitismo in suo favore. Si intende piuttosto vietare e sanzionare l'apologia del ricorso alla violenza per affermare o pubblicizzare un messaggio politico a sfondo religioso, fenomeno che richiama del resto alla memoria alcuni fra i periodi più oscuri della storia europea ed è all'opposto dei valori di egua-

glianza, tolleranza e laicità che si trovano al centro delle nostre società. Di qui la necessità di assoggettare a sanzione penale l'apologia di questo genere di comportamento e di tutte le iniziative che vi possono essere ricondotte, alla base del provvedimento che qui si propone e che consta di due soli articoli. Con il primo, si definisce minaccia alla pace, all'ordine pubblico e alla convivenza civile il ricorso alla violenza a scopi di propaganda politico-religiosa e si punisce conseguentemente l'apologia dei crimini commessi con motivazioni o fini politico-religiosi, inclusi quelli commessi all'estero. Viene

egualmente sanzionata anche l'apologia dei crimini contro l'umanità, fattispecie allargata in modo tale da ricomprendervi quelli commessi dagli ordinamenti di natura comunista totalitaria, in quanto storicamente accertati. Il secondo articolo interviene invece a novellare l'articolo 414 del codice penale per aggravare, elevandola della metà, la pena comminabile contro chi istighi a delitti di terrorismo con motivazioni o fini politico-religiosi o ne faccia l'apologia. Attesa la grande valenza politico-sociale della nostra proposta di legge, ne raccomandiamo la sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La Repubblica riconosce come minaccia alla pace, all'ordine pubblico e alla convivenza civile il ricorso alla violenza a scopi di propaganda politico-religiosa e punisce conseguentemente l'apologia dei crimini commessi per motivazioni o fini politico-religiosi, inclusi quelli commessi all'estero.

2. La Repubblica considera altresì crimini contro l'umanità quelli commessi dagli ordinamenti di natura dittatoriale o di matrice comunista totalitaria, in quanto storicamente accertati, e ne proibisce in qualsiasi forma l'apologia mirante a incentivarne la ripetizione.

ART. 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo, anche commessi per motivazioni o fini politico-religiosi, inclusi quelli commessi all'estero, o crimini contro l'umanità, compresi quelli storicamente attribuiti agli ordinamenti di natura dittatoriale o di matrice comunista totalitaria, la pena è raddoppiata ».

€ 1,00



17PDL0028410